



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)

Tel 0323 571503 – Fax 0323 553506

C.F.84003920034 – P. IVA 00483740031

e-mail: segreteria.sbv@ruparpiemonte

REGOLAMENTO PER RILASCIO ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17 marzo 2025



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)

Tel 0323 571503 – Fax 0323 553506

C.F.84003920034 – P. IVA 00483740031

e-mail: segreteria.sbv@ruparpiemonte

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente, in relazione all'esenzione del pagamento del ticket sanitario per i nuclei familiari che posseggono un basso reddito.

Articolo 2 – Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di San Bernardino Verbano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 3 – Requisiti per l'accesso al servizio

1. Residenza anagrafica nel Comune di San Bernardino Verbano;
2. Assenza di alcuna esenzione alla spesa sanitaria di competenza delle A.S.L. ed eventuali altre esenzioni previste dalla normativa regionale;
3. Valore ISEE inferiore a € 10.000,00 aggiornabile annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

Fatte salve le eventuali implicazioni penali, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento l'esenzione concessa se, da indagini effettuate a norma di legge ed a suo insindacabile giudizio, risulti che il fruitore della stessa conduca un tenore di vita non rispondente alle condizioni di indigenza.

Articolo 4 – Soggetti esenti

Sono considerati soggetti esenti dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

- a. I cittadini residenti in San Bernardino Verbano ai quali sia riconosciuto dal Comune stesso la condizione di indigenza sulla base dei requisiti al precedente articolo 3;
- b. I familiari a carico dei soggetti indicati nella lettera a.
- c. I minori residenti in San Bernardino Verbano assegnati in affido a famiglie residenti in altri Comuni;
- d. Gli anziani ospiti in strutture residenziali, con oneri a carico del Comune di San Bernardino Verbano.

Articolo 5 – Modalità di presentazione delle domande

Le istanze per il riconoscimento dell'esenzione alla spesa per il ticket sanitario devono essere presentate all'Ufficio di Segreteria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, compilata da un CAF o altro ente autorizzato su apposito modello ministeriale.



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)

Tel 0323 571503 – Fax 0323 553506

C.F.84003920034 – P. IVA 00483740031

e-mail: segreteria.sbv@ruparpiemonte

Nel caso di minore in affidamento occorre allegare documentazione attestante l'affidamento del minore.

Articolo 6 – Rilascio dell'esenzione e durata dell'esenzione

L'esenzione verrà concessa con provvedimento del Responsabile del Servizio competente e tramite rilascio di un tesserino nominativo di esenzione ticket per ogni componente il nucleo familiare con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Articolo 7 – Modalità di utilizzo dell'esenzione

Il tesserino potrà essere utilizzato per usufruire gratuitamente delle prestazioni di carattere sanitario, ossia prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale, di laboratorio e per prestazioni di fisioterapia per le categorie residuali escluse dell'esenzione diretta da parte del SSN.

Articolo 8 – Controlli, accertamenti, revoche

Il Comune di San Bernardino Verbano ha facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti richiedenti l'esenzione.

Il Comune di San Bernardino Verbano si riserva di revocare in qualsiasi momento le esenzioni rilasciate per indigenza, qualora dai rapporti informativi risulti evidente la conduzione, da parte degli interessati, di un tenore di vita in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato.

Il ricorso eccessivo all'esenzione, che comporti per il Comune un impegno finanziario annuo superiore ai 500,00 euro, autorizza il Comune stesso ad effettuare a carico del soggetto interessato accurate indagini, anche a mezzo di sanitari di fiducia, onde accertare l'effettivo bisogno al frequente ricorso a cure mediche e/o diagnostiche.

Articolo 9 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vanno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia
